



COMUNE DI NOVALEDO

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

REGOLAMENTO COMUNALE PULIZIA CAMINI

ART. 1 ISTITUZIONE DEL SERVIZIO

Agli effetti della regolare manutenzione degli impianti termici al fine della conseguente prevenzione degli incendi e delle intossicazioni da monossido di carbonio, e in base all'art. 14 della L.R. 20 agosto 1954 n. 24, è costituito nel Comune di Novaledo il servizio obbligatorio di controllo e spazzatura di tutti gli impianti termici in esercizio, anche saltuario.

ART. 2 IMPIANTI INTERESSATI

I camini o canne fumarie oggetto del presente regolamento sono quelle al servizio di apparecchi generatori di calore a combustibile solido, liquido e gassoso, alimentati a: ciocchi di legno, cippato, pellets, gasolio, kerosene, GPL e metano. Secondo il D.M. 37/2008, art. 1, comma 2, lettera C, il camino/canna fumaria unitamente all'apparecchio generatore di calore, di qualsiasi natura e specie esso sia, è considerato impianto termico. Una sola parte, come il camino/canna fumaria, è considerata porzione d'impianto.

ART. 3 SCADENZE

La pulizia e il controllo degli impianti termici in esercizio devono essere effettuati obbligatoriamente tenendo come scadenza base minima i seguenti termini:

- per gli impianti a combustibile solido (ciocchi di legno, cippato, pellet): ogni anno;
- per gli impianti a combustibile liquido (gasolio): ogni anno, oltre al controllo fumi come già previsto per legge;
- per gli impianti a combustibile liquido (GPL): ogni tre anni, oltre al controllo fumi come già previsto per legge;
- per gli impianti a combustibile gassoso (metano): ogni tre anni, oltre al controllo fumi come già previsto per legge;
- per gli impianti a combustibile liquido (kerosene): ogni tre anni.

Indipendentemente dalle scadenze previste nel primo comma del presente articolo, la pulitura e il controllo dell'impianto termico devono essere effettuate prima di ogni riavvio dopo lunghi periodi di inutilizzo e ogni qual volta si verificano fenomeni di malfunzionamento.

Gli impianti termici di esercizi pubblici, attività di ristorazione o industriali, dovranno essere puliti e controllati ogni qualvolta il bisogno lo richieda e comunque non oltre alle scadenze sopra indicate. Nel caso di trasformazione dell'impianto da biomassa a gasolio, GPL, metano o viceversa, si deve procedere ad una pulizia e ad un controllo accurato dell'impianto termico, dopodiché la pulizia e il controllo andranno effettuati come specificato sopra.

ART. 4 SOGGETTI INTERESSATI

I proprietari, affittuari, amministratori sono responsabili del rispetto delle scadenze di cui all'art. 3 del presente regolamento.

Per procedere al controllo e spazzatura degli impianti termici in esercizio i proprietari, affittuari, amministratori devono rivolgersi ad una impresa di spazzacamino, salvo quanto disposto dal successivo articolo 10.

Nessuno può esercitare il mestiere di spazzacamino sul territorio comunale senza la regolare iscrizione al Registro imprese della Camera di Commercio di Trento e all'Albo imprese artigiane della Provincia autonoma di Trento, e senza il permesso speciale rilasciato dal Sindaco sentita la Giunta comunale o, ove esista, la commissione antincendi, come previsto dal art. 14, comma 2, della L.R. 20 agosto 1954, n. 24.

L'Amministrazione provvedere annualmente a pubblicare un avviso per manifestazione di interesse all'esercizio del servizio di pulizia di spazzacamino. Gli interessati dovranno altresì indicare le tariffe praticate che saranno pubblicizzate sul sito web del Comune di Novaledo.

ART. 5 OBBLIGHI PROPRIETARI / AFFITTUARI / AMMINISTRATORI

E' dovere dei proprietari/affittuari/amministratori provvedere a che, durante lo svolgimento del lavoro di pulitura e controllo degli impianti termici in esercizio, siano chiuse completamente ed in modo adeguato tutte le aperture dei condotti/raccordi da fumo, onde evitare la fuoriuscita di fuliggine nei locali abitati.

I proprietari, affittuari o amministratori devono predisporre recipienti adatti con i quali lo spazzacamino possa asportare il materiale di risulta.

E' dovere dei proprietari/affittuari/amministratori, durante lo svolgimento del servizio di spazzatura e controllo, facilitare l'accesso ai locali interessati e al tetto dello Spazzacamino e informare lo stesso sull'esistenza di accessi facilitati quali botole o scale interne. E' inoltre dovere dei proprietari/affittuari/amministratori permettere allo spazzacamino di essere libero di operare il suo compito a regola d'arte come meglio ritiene opportuno. E' dovere dei proprietari/affittuari/amministratori aver cura che le porticine di ispezione dei camini site nei sottotetti e negli scantinati siano, in ogni momento, accessibili, e devono aver cura che fra il condotto del fumo ed eventuali depositi di materiali vi sia uno spazio libero di almeno 50 cm per permettere l'ispezione. I proprietari, affittuari o amministratori, visitati dallo spazzacamino, sono obbligati, qualora non vi ostino cause di forza maggiore o legittimi impedimenti, a permettere lo svolgimento regolare del servizio nel turno stabilito. Nel caso di impedimento, il proprietario/affittuario/amministratore dovrà comunicare tempestivamente questa circostanza allo spazzacamino e, con lo stesso, concordare una nuova data.

ART. 6 OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DELLO SPAZZACAMINO

Lo spazzacamino dovrà ottemperare alla richiesta dei proprietari, affittuari o amministratori in tempi ragionevoli, tenuto conto della sua programmazione degli interventi. Lo spazzacamino dovrà presentarsi per il servizio presso le abitazioni munito di tesserino di riconoscimento rilasciato dal Sindaco.

Lo spazzacamino assume a proprio carico ogni e qualsiasi responsabilità nei riguardi del proprietario/affittuario/amministratore della casa dei danni arrecati, dovuti a negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di norme legislative e regolamenti o trascuratezza nello svolgimento dell'incarico. Lo spazzacamino durante i lavori di pulitura e controllo dovrà mantenere un corretto comportamento, evitando il più possibile di sporcare i locali ove hanno luogo le operazioni.

L'accesso al tetto dovrà avvenire usando tutte le precauzioni e le cautele per evitare danni e nel rispetto delle indicazioni delle norme antinfortunistiche in vigore per tutelare l'incolumità e la sicurezza dei lavoratori, esonerando, di conseguenza, l'Amministrazione comunale da ogni e qualsiasi responsabilità.

ART. 7 SITUAZIONI DI PERICOLO

Nel caso in cui lo spazzacamino o il proprietario/affittuario/amministratore, durante le regolari operazioni di visita, controllo e pulizia, rilevasse situazioni di pericolo o anomalie gravi di un impianto termico, è obbligato ad informare immediatamente per iscritto l'Amministrazione comunale ed il Corpo dei Vigili del Fuoco territorialmente competenti.

ART. 8 RISPETTO DEL REGOLAMENTO

Il Sindaco, quale responsabile della sicurezza e della prevenzione incendi del proprio comune, ha il diritto e il dovere di far controllare, secondo le modalità che riterrà più opportune e che gli sono consentite dalla legge, il rispetto del presente regolamento. Per gli interventi di controllo il Sindaco potrà avvalersi dell'intervento dei Vigili del Fuoco territorialmente competenti e/o esperti del settore.

ART. 9 LIBRETTO CAMINO

E' obbligatorio registrare l'avvenuto intervento, sia di sola pulizia o di solo controllo che di pulizia e controllo, sull'apposito "libretto camino", fornito a cura dell'Amministrazione Comunale e il cui schema è allegato al presente regolamento. Il libretto va compilato da parte del proprietario/affittuario/amministratore o dallo spazzacamino, a seconda di chi svolge materialmente l'intervento, conservato dal proprietario/affittuario/amministratore con la cura del buon padre di famiglia, ed esibito ad ogni controllo da parte del Comune o del Corpo dei Vigili del Fuoco territorialmente competenti e ad ogni intervento da parte dello spazzacamino.

Art. 10 AUTOPULITURA

Provvedendovi anche direttamente, il proprietario dell'abitazione o suo delegato che occupa l'abitazione stessa a qualsiasi titolo, è il soggetto responsabile della pulizia dell'impianto e garantisce la corretta manutenzione e pulizia dei condotti a servizio di generatori alimentati con combustibile solido, compresi i canali da fumo, mantenendo gli stessi in perfetta funzionalità ed efficienza. Le segnalazioni di esecuzioni in proprio andranno formulate su appositi moduli in distribuzione presso il Comune, entro il termine perentorio del 31 marzo di ogni anno.

Qualora il proprietario o suo delegato provveda direttamente alla pulizia dell'impianto, la stessa dovrà comunque essere effettuata da un professionista almeno ogni tre anni, per gli impianti che richiedono un intervento di pulizia annuale e ogni sei anni per i rimanenti.

Il registro va compilato in ogni sua parte e conservato presso la propria abitazione a disposizione dei soggetti addetti ai controlli periodici.

Art. 11 SANZIONI

Le violazioni alle disposizioni del presente regolamento, salvo che non sia diversamente disposto da altre normative, sono punite con sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 150,00.

--	--	--	--